



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Rep. Atti n. *218/CSE del 17 dicembre 2015*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2014, ed, in particolare, l'articolo 15 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

VISTA la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

VISTA la nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri pervenuta in data 16 novembre 2015, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, nella seduta del 13 novembre 2015;

VISTA la nota del 18 novembre 2015, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 26 novembre 2015, è stato rinviato su richiesta delle Regioni per condurre ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota in data 10 dicembre 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato un documento pervenuto dalle Regioni e tenuto conto della riunione tecnica in data 16 dicembre, nel corso della quale sono state registrate convergenze sulla maggior parte delle questioni riguardanti il provvedimento;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso sullo schema di decreto in parola parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative allegate al presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

IL SEGRETARIO  
Antonio Maddeo



IL PRESIDENTE  
Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
15/118/SR07/C7

17-12-2015

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE**

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL  
CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2013, CHE STABILISCE REQUISITI  
PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE  
RELATIVAMENTE ALLE SOSTANZE RADIOATTIVE PRESENTI  
NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

*Punto 7) Odg Conferenza Stato – Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate:

1. Con riferimento all'articolo 6 comma 4, inserire nella relazione illustrativa la seguente formulazione: "Si evidenzia che non è previsto un obbligo di accreditamento da parte dei laboratori di analisi, i quali saranno sottoposti ad una verifica di qualità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità";
2. Riformulare il comma 6 dell'art. 10 come segue:  
6. "Quando è accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 è stata commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la Regione o la Provincia autonoma ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione oppure cisterne fisse o mobili è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica".

Roma, 17 dicembre 2015